



COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2026
VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Si Informa che **entro il 16 Giugno 2026** deve essere versata la prima rata in acconto dell'IMU (imposta municipale propria) pari a quanto dovuto per il primo semestre per l'anno 2026;

Il pagamento a saldo dovrà essere effettuato **entro il 16 Dicembre 2026**.

ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:

L'imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:

- a) **1,01 per cento (10,1 per mille) aliquota ordinaria** per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e per le aree edificabili;
- b) **0,71 per cento (7,1 mille)** per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 3° grado, che la occupano come abitazione principale;
- c) **0,60 per cento (6,00 per mille)** per l'abitazione principale e relative pertinenze, da applicare esclusivamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso e ville) con l'applicazione della detrazione di €. 200,00;
- d) **1,01 per cento (10,1 per mille)** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per tale tipologia di immobili è stabilita la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (7,6 per mille), la rimanente parte del gettito pari all'aliquota dello 0,25 % (2,5 per mille) risulta di competenza del Comune;
- e) aliquota ridotta dello **0,05 per cento (0,5 per mille)** per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;

SI RENDE NOTO CHE, a decorrere dall'anno 2025, per le abitazioni concesse in uso gratuito ad affini fino al 2° grado che la occupano come abitazione principale, si applica l'aliquota ordinaria dell'1,01 per cento (10,1 per mille) e non più quella ridotta dello 0,71 per cento (7,1 per mille)

I terreni agricoli sono esenti dal versamento dell'IMU.

Sono esenti dal pagamento dell'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Il versamento per le seguenti categorie di immobili non è dovuto:

1. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (nuova definizione di abitazione

principale stabilita con sentenza della Corte Costituzionale n°209 del 13/10/2022).

2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per gli studenti universitari soci assegnatari si deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (abitazioni principali).

RIDUZIONI:

- si stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- si applica la riduzione del 50 % della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- riduzione al 75 % dell'aliquota IMU per gli immobili locati a canone concordato;
- riduzione del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con **modello F24** presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l'indicazione del codice catastale del Comune di Macomer: E788 e i seguenti codici tributo:

3912: IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze;

3913: IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;

3916: IMU per le aree edificabili - COMUNE;

3918: IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;

3925: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – STATO;

3930: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – COMUNE.

Si può procedere al calcolo dell'imposta e alla stampa del modello F24 accedendo alla seguente pagina web:

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/>